



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

L'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01, inserito con L. 94/09, disegna la responsabilità amministrativa dell'Ente prevedendo l'estensione di tale responsabilità anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della transnazionalità.

La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell'interesse o vantaggio dell'ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione, preparazione, direzione o controllo) realizzata altrove, con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale").

Il nuovo art. 24-ter del decreto prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l'ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata, senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

Le fattispecie di reato annoverate sono:

- *associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);*
- *scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);*
- *sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);*
- *associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990);*
- *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto d'armi da guerra e di esplosivi (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.).*

Tra gli specifici presidi di controllo è bene sin d'ora tenere conto che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale l'Ente intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

1) Le condotte tipiche.

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)*

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone (reato plurisoggettivo) si associano allo scopo di commettere uno o più delitti.

L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è inoltre aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'associazione deve considerarsi illecita, e dunque punibile, anche qualora non siano stati concretamente commessi atti delittuosi (cd. reati scopo), ed è ugualmente punibile come reato autonomo anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati.

Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa: cioè di soggetti che, pur non essendo organicamente inseriti nella struttura dell'associazione criminale, intrattengono tuttavia



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontiroloonlus.it - Sito Internet: www.pontiroloonlus.it

rapporti di collaborazione con la stessa in modo da contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

• *Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)*

L'art. 416 bis c.p. punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena: l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

L'associazione di stampo mafioso è norma speciale rispetto a quella prevista dal precedente art. 416 c.p., essendo caratterizzata dal particolare rilievo dato alla forza intimidatrice che deriva dal legame associativo.

• *Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)*

A delineare con maggior precisione la condotta punita dalla disposizione in esame, è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite che, con la pronuncia 33748/2005, ha stabilito che tale fattispecie di delitto si realizza nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato, anche nei casi in cui non vi sia erogazione di denaro.

Si ritiene configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminale, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che:

a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza;

b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

Elemento materiale del reato, pertanto, è l'esistenza di un vero e proprio contratto illecito tra potere mafioso e potere politico, avente per oggetto la promessa di voti da un lato, e l'erogazione di denaro od altri "favori" dall'altro.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

• *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)*

La condotta tipica è quella di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata ovvero se il colpevole cagiona la morte del sequestrato, la pena è aumentata.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene minori previste dall'articolo 605 (sequestro di persona).

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è minore rispetto a quella del reato base.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

In generale può dirsi che il reato storicamente è stato introdotto per spezzare la spirale dei sequestri di persona e per superare l'emergenza del terrorismo eversivo che ricorreva ai rapimenti per perseguire i suoi scopi illeciti.

E' reato comune il cui fatto tipico è da individuarsi nella privazione dell'altrui libertà personale e con il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto che deve essere posto in relazione finalistica rispetto alla liberazione della vittima.

• *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)*

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

La norma, pertanto, delinea i reati associativi in materia di produzione e traffico di sostanze stupefacenti già previsti dall'art. 73 D.P.R. 309/90 e si pone in rapporto di specialità con l'associazione per delinquere designata dall'art. 416 c.p. essendo sostanzialmente analoga la relativa disciplina ma da essa differenziandosi per la delimitazione dei reati-scopo all'ambito dei soli delitti in materia di produzione e traffico di stupefacenti.

La disposizione, che si connota per la particolare gravità delle pene comminate, si propone di affrontare l'allarme sociale derivante dalla pericolosità dei reati di droga nonché dal diffondersi di fenomeni di associazionismo criminale, entrambi oggettivamente pericolosi per l'ordine pubblico.

• *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.)*

La tutela dell'ordine pubblico viene perseguita anche attraverso la repressione penale delle condotte di traffico ed uso illecito delle armi, specificamente perseguita dalle L. 895/67 e 110/75.

Sono escluse dal novero dell'articolo, le armi denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti privi dell'attitudine a recare offesa alla persona.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE
Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

2) Aree a rischio.

Nella categoria di criminalità economica si comprendono, tendenzialmente, tutti quei comportamenti criminali che sono commessi da autori di “elevata posizione sociale” all'interno di un'attività economica legittima e con l'abuso della fiducia di terzi, vittime di questi comportamenti. Si tratta di reati che possono essere compiuti da professionisti o dai responsabili di imprese per accrescere in modo criminale i profitti di impresa, oppure dai responsabili o addetti di un'impresa contro di questa (cd. criminalità occupazionale).

I processi sensibili che l'Ente ha individuato al proprio interno ai fini del D.Lgs. 231/2001, con riferimento ai reati di criminalità organizzata e infiltrazione mafiosa nell'economia, tengono conto del fatto che occorre indirizzare l'attività di prevenzione nella verifica sulla esistenza di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità dei vari soggetti con i quali entra in contatto in ragione della propria attività.

Pertanto l'Ente si impegna:

- a selezionare le controparti con le quali intrattiene rapporti commerciali (fornitori, consulenti, collaboratori autonomi, professionisti, ecc.);
- alla rendicontazione e fatturazione dell'attività in ottemperanza alle norme vigenti;
- alla corretta gestione dei farmaci assimilabili alle sostanze stupefacenti e psicotrope;
- alla selezione del personale;
- alla gestione dei rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari.

3) I destinatari.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell'Ente, nonché dai suoi consulenti e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi alle seguenti linee di condotta al fine di prevenire il verificarsi dei reati qui considerati.

Verranno pertanto indicate le procedure che i destinatari dovranno osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e l'obbligo di fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con esso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4) Linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione dei reati.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio tutti i destinatari sopra individuati devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL di rispettivo interesse e quello in proprio adottato dall'Ente;
- le leggi vigenti, nonché i principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle settori in cui si svolge l'attività sociale;
- le procedure interne per l'individuazione, accreditamento e selezione di fornitori e collaboratori.

Si indicano di seguito i principi di condotta che tutti i destinatari sono tenuti a rispettare:



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

- la selezione delle controparti, siano essi collaboratori esterni o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, la professionalità e l'onorabilità di tali soggetti devono essere valutate, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante (in via esemplificativa: visure camerali; accertamenti presso organi amministrativi e giudiziari);
- deve essere garantita la trasparenza e la tracciabilità di eventuali accordi con altri soggetti giuridici per la realizzazione degli scopi sociali;
- in caso di assunzione di personale, ovvero nel conferimento di appalto di servizi a soggetti giuridici terzi che si avvalgano di proprio personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale ed ogni candidato deve preventivamente esibire il proprio certificato penale e dei carichi pendenti. Ogni neo-dipendente deve, inoltre, aver superato un idoneo processo di valutazione e selezione con più interlocutori aziendali. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta in essere particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.
- In caso di assunzione di personale straniero extracomunitario dovrà essere preventivamente accertata la regolarità della sua permanenza sul territorio nazionale, acquisendo copia del permesso di soggiorno ovvero della ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente e, se ritenuto necessario, anche mediante accertamenti presso i competenti organi amministrativi e di polizia;
- i contratti con collaboratori esterni, professionisti, fornitori od aziende appaltatrici di servizi devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di conoscere e di obbligarli a rispettare il Modello ed il Codice Etico dell'Ente e, in generale, la normativa di cui al Decreto 231/01;
- nei contratti con collaboratori esterni, professionisti, fornitori od aziende appaltatrici di servizi deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto 231/01 e del Modello e del codice etico dell'Ente;
- la gestione di sostanze stupefacenti e psicotrope deve avvenire con la massima cautela. Tali sostanze devono essere conservate in appositi armadi chiusi a chiave e ne deve essere tracciato il carico e l'impiego in appositi registri, anche mediante l'adozione di apposito protocollo. Gli acquisti dei farmaci sono richiesti, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, dal Direttore sanitario che dovrà verificare la corrispondenza tra il quantitativo di medicinali indicato nell'ordine d'acquisto e quello effettivamente consegnato dal fornitore.

E' fatto, inoltre, espresso divieto agli organi sociali dell'Ente, ed ai dipendenti in misura delle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti di criminalità organizzata sopra richiamati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere consapevolmente rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- concedere utilità a persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- assumere persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

La violazione delle suddette linee di condotta potrà anche determinare, in ragione della gravità oggettiva dei fatti, la decadenza dalla carica ovvero il licenziamento, con previsione di responsabilità anche civile nei confronti dell'Ente per il danno eventualmente arrecato.

I contratti tra Ente e consulenti (anche medici a libera professione), collaboratori e fornitori dovranno contenere, a pena di risoluzione del contratto medesimo, l'obbligo del rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nel presente Modello.

5) Istruzioni e verifiche per l'OdV.

L'OdV effettua controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio, diretti a verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Esso esamina eventuali segnalazioni specifiche ed effettua gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle aree a rischio individuate nella presente parte speciale.

6) Protocolli specifici di prevenzione.

In relazione all'analisi dei rischi effettuata, i protocolli devono essere finalizzati:

- a regolamentare gli ordini, il controllo, la conservazione, l'utilizzo e la tracciabilità delle sostanze stupefacenti per impedirne l'accesso a soggetti non autorizzati, in particolare prevedendo che tali sostanze devono essere conservate in appositi armadi chiusi a chiave e ne deve essere tracciato il carico e l'impiego in appositi registri;
- a predisporre le regole guida per l'individuazione, accreditamento e selezione di fornitori e collaboratori, in particolare adottando le cautele e gli accertamenti preliminari indicati al precedente punto 4).

Data la specificità delle condotte punite, non si ritiene di individuare alcuno altro specifico protocollo di condotta: si richiamano i principi contenuti nel codice etico e nella parte generale del presente modello.